

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire, anche per la stagione sportiva 2026/2027, in via sperimentale, che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- visto, altresì, il Comunicato Ufficiale 60/A del 19 settembre 2025 con il quale sono state emanate le norme attuative per consentire l'esercizio dell'attività sopra descritta;
- ritenuto di poter concedere il rinnovo della deroga anche per la stagione sportiva 2026/2027;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di concedere, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027, l'autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, secondo le norme attuative riportate nell'allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.